



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera – Procida

Via Roma,snc —80079 Procida- Tel. 0818967381
e-mail: ucprocida@mit.gov.it – cp-procida@pec.mit.gov.it

ORDINANZA 05/2010

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Procida:

- VISTA: la Circolare Titolo: Porti Serie VIII n.16 prot. n.DEM3/1823 della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19 Luglio 2002, con la quale sono state fornite nuove disposizioni per la disciplina de attività di bunkeraggio nei porti italiani; e nel contempo sono state dettate le Linee Guida tecniche di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi alle navi "nell'ottica di temperare l'opportunità d'apertura del mercato a più operatori con la necessità di salvaguardia della sicurezza e la conseguente garanzia di alti standard di efficienza dei mezzi destinati all' espletamento del servizio";
- VISTA: la propria Ordinanza n. 16/08 in data 06.06.2008 con la quale vengono dettate le norme relative al servizio di rifornimento e mezzo di distributori fissi in banchina, nell'ambito del Circondario Marittimo di Procida;
- VISTA: il D.M. 31 luglio 1934 e successive modificazioni - "Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione; l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi";
- VISTA: la Ig. 979/82 in data 31 dicembre 1982 concernente le disposizioni per la difesa del mare e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA: la Ig. 28.01.1984 n° 84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO: l'esito della riunione tenutasi in data 09 marzo 2009 nei locali dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida, presenti i rappresentanti del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli e del Servizio Chimico del Porto di Napoli, nel quale è stato illustrato nel complesso il regolamento predisposto e modificato anche a seguito dei pareri emersi nella predetta riunione;
- CONSIDERATA: la necessità di salvaguardare l'incolumità delle persone, la sicurezza degli ormeggi, nonché di preservare le acque marine dall'inquinamento nei porti del Circondario Marittimo di Procida;
- VISTI: l'art. 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art.59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- RITENUTO necessario in ossequio alle disposizioni Ministeriali- emanare il Regolamento concernente la disciplina dell'attività di bunkeraggio nei porti di giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida, in aderenza alle linee guida tecniche e di sicurezza emanate con la predetta Circolare, opportunamente integrate dai pareri tecnici in

premessa citati, individuando prescrizioni tecniche e ritenute necessarie per consentire di eliminare da ogni tipologia di operazione di rifornimento i possibili rischi di incidente o di inquinamento, garantendo, in tal senso la sicurezza delle operazioni in parola;

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza dalle ore 00:01 del giorno 12.02.2010 è approvato e reso esecutivo l'unito "Regolamento per operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle unità navali ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Procida o in rada" che è parte integrante della presente Ordinanza.

Articolo 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.procida.guardiacostiera.it nonché l'estensione a tutti gli enti/soggetti a vario titolo interessati.

Articolo 3

I contravventori al "Regolamento" approvato con la presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Navigazione -Artt. 1174 e 1231- e dalle altre leggi speciali, in relazione alla fattispecie dei reati commessi e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone, all'ambiente marino e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Procida, lì 11 febbraio 2010

f.to
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Gianluca OLIVETI
Copia conforme all'originale sottoscritta
con firma autografa e conservata
presso questo Ufficio
Art. 19 DPR 445/2000



Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PROCIDA

“Regolamento per le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle unità navali ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Procida”

APPROVATO E RESO ESECUTIVO CON ORDINANZA
N° 05/2010 IN DATA 11.02.2020

INDICE GENERALE

Articolo 1 – Campo di applicazione	PAG.2
Articolo 2 – Definizioni	PAG.2
Articolo 3 – Autorizzazione dell’Autorità Marittima	PAG.2
Articolo 4 – Responsabilità	PAG.2
Articolo 5 – Condizioni e prescrizioni generali	PAG.3
Articolo 6 – Caratteristiche delle manichette	PAG.4
Articolo 7 – Prevenzione contro l’inquinamento	PAG.4
Articolo 8 – Facoltà dell’Autorità Marittima	PAG.5
Articolo 9 – Prescrizioni per le altre navi	PAG.5
Articolo 10 – Divieti	PAG.5
Articolo 11 – Disposizioni finali	PAG.5
 Allegati – Stampati (richieste ed autorizzazioni)	 PAGG.6-7

Articolo 1

Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano a tutte le operazioni di bunkeraggio di combustibili e/o lubrificanti che si effettuano ad unità navali ormeggiate nei porti di giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida a mezzo di autobotti.

L'esecuzione e l'esercizio delle operazioni di bunkeraggio potranno essere eseguite secondo le tipologie di seguito elencate in relazione alla sussistenza dei requisiti di sicurezza in ambito portuale (es. vigilanza e servizi antincendio ed antinquinamento) ritenuti dall'Autorità Marittima indispensabili.

Il presente Regolamento non si applica alle navi militari che dovranno garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio antinquinamento secondo propri regolamenti di servizio interni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini delle presenti norme si intendono:

- **Autorità Marittima:** Ufficio Circondariale Marittimo di Procida;
- **Autobotte:** il veicolo cisterna (autobotte), motrici e rimorchi, rispondente alle modalità costruttive richieste dall'Associazione', Nazionale Controllo Combustibile e dall'ispettorato della Motorizzazione Civile, nonché a quelle previste dalla vigente normativa per il trasporto delle merci pericolose su strada (ADR) e di quelle con tenute nei D.M. 31 luglio 1934 e sue successive modifiche;
- **Bunkeraggio:** il complesso delle operazioni di rifornimento di liquidi combustibili e/o di oli lubrificanti destinati alle unità navali in genere che si trovano nel porto commerciale di Procida, nel porto turistico di Sancio Cattolico e/o nel porto di Marina Chiaiolella, effettuato a mezzo di autobotti;
- **Nave:** qualsiasi unità navale da rifornire;
- **Servizio Antincendio:** servizio di vigilanza antincendio espletato dal personale del Comando Provinciale del Fuoco di Napoli, ovvero da personale autorizzato ai sensi dell'art. 20 della Legge 27.12.1973 n. 350 ecc iscritto nei registri di cui all'art. 68 Cod. Nav. da porre in essere in operazioni di bunkeraggio.
- **Sorveglianza Antincendio:** la sorveglianza esercitata da personale della nave (addetto al servizio antincendio di bordo) con i dispositivi antincendio di bordo attivati e pronti all'impiego (manichette stese, linee sotto pressione, estintori portatili nelle vicinanze) sotto la diretta responsabilità dell'Ufficiale di coperta di guardia o di altro Ufficiale appositamente designato dal Comando di bordo;
- **Sorveglianza Antinquinamento:** la sorveglianza esercitata da personale della nave da rifornire al fine di individuare ed arginare eventuali colaggi di combustibili/lubrificanti in mare.

Articolo 3

Autorizzazione dell'Autorità Marittima

Le imprese che intendono effettuare le operazioni di bunkeraggio a mezzo di autobotti dovranno, di volta in volta; munirsi apposita autorizzazione dell'Autorità Marittima competente, conforme al modello "B", allegato al presente Regolamento.

La relativa richiesta, opportunamente redatta in due esemplari in carta legale e compilata in modo conforme all'allegato "A" al presente Regolamento, dovrà essere avanzata dalla nave, nella persona dei relativi rappresentanti, con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'ora di previsto inizio delle operazioni (48 ore per quelle da effettuarsi successivamente ad un giorno festivo) e, comunque, salvo comprovati casi di inderogabile necessità, in orario di ufficio.

Tutte le imprese che intendono effettuare operazione di bunkeraggio devono essere iscritte negli appositi registri di cui all'Art. 68 Cod. Nav. tenuti dalla Capitaneria di Porto di Napoli.

Articolo 4

Responsabilità

Oltre al comandante della nave e al relativo direttore di macchine, se dal primo delegato al coordinamento delle operazioni: e; qualora designato, l'ufficiale responsabile per la sorveglianza antincendio, congiuntamente responsabile delle operazioni di bunkeraggio l'autista dell'autobotte.

Articolo 5

BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE

Condizioni e prescrizioni generali

Fermo restando l'obbligo di ottemperare alle vigenti normative nazionali e comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; le operazioni di bunkeraggio sono soggette alle seguenti prescrizioni.

a) Le condizioni meteo-marine e di visibilità devono essere favorevoli; in caso di peggioramento delle stesse o di maltempo accompagnato da scariche elettriche le operazioni non dovranno avere luogo e, se iniziate, dovranno essere immediatamente sospese;

b) Il comandante dall'unità navale e gli addetti delle ditte che forniscono il servizio di bunkeraggio sono tenuti ad informare immediatamente l'Autorità Marittima nel caso si verifichi qualsiasi evento che interessi la sicurezza delle navi, delle persone o delle infrastrutture portuali;

c) Prima di iniziare il bunkeraggio, il comandante della nave dovrà effettuare un controllo preventivo dello specchio acqueo circostante, allo scopo di verificare l'assenza di idrocarburi; l'ordine di iniziare il pompaggio o dovrà essere dato dal comando di bordo della nave;

d) Il direttore di macchina/responsabile di bordo dovrà controllare in particolare:

- l'attacco delle manichette entro il proprio bordo;
- che tutti gli ombrinali della nave siano chiusi.

Il direttore di macchinai responsabile di bordo dovrà, altresì, accertarsi che tutto il personale destinato alle operazioni di bunkeraggio abbia perfetta conoscenza delle relative apparecchiature di bordo, incluse le posizioni dei tubi di troppo pieno e di sfogo d'aria, dei tubi di sonda e degli indicatori di livello di tutti i depositi.

e) Durante le operazioni, tutti gli scarichi di bordo, compresi quelli della cucina, devono essere chiusi.

f) Durante le operazioni di bunkeraggio deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. In particolare, un responsabile dell'unità navale dovrà stare in coperta per la suddetta sorveglianza, pronte a far sospendere il pompaggio in caso di necessità,

g) La squadra antincendio deve mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate. Dovrà inoltre essere mantenuta stretta collaborazione tra l'equipaggio della nave ed il personale di terra ed a cura del Comando di bordo dovrà essere dislocato proprio personale, preferibilmente di Macchina, sia nei pressi della stazione di pompaggio che nei pressi del raccordo dell'impianto di ricezione. Detto personale dovrà essere munito di apparato radio portatile con il quale dovrà essere instaurato un contatto al fine del coordinamento delle varie fasi delle operazioni riportate di seguito.

h) Durante il bunkeraggio: a bordo o sulla banchina prospiciente, non deve essere eseguito alcun lavoro che possa generare scintille o calore; è inoltre vietato l'uso di fiamme libere.

i) A bordo dell'unità non può essere effettuata alcuna operazione commerciale di imbarco/sbarco di merci, carico, attrezzature e persone non facenti parte dell'equipaggio.

j) Le operazioni di rifornimento per unità da diporto a mezzo autobotte alle banchine comprese nell'ambito portuale possono essere consentite, esclusivamente per prodotti con punto di infiammabilità -determinato col sistema a vaso chiuso superiore a 60° C.

k) la quantità di prodotto erogabile non dovrà superare le **30 tonnellate** per ogni singola autobotte;

l) le autobotti dovranno recarsi una per volta nella zona di interesse per il bunkeraggio solo ad unità pronta a ricevere il rifornimento e la loro permanenza in porto dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario a compiere le operazioni;

m) per l'effettuazione delle operazioni di bunkeraggio si dovrà tenere conto delle ore di minore affollamento dell'area destinata allo svolgimento delle operazioni portuali. Qualora i rifornimenti in parola avvengano in condizioni di scarsa visibilità, dovranno garantirsi, nei punti di attacco delle manichette e lungo tutto il piano di lavoro, i valori di illuminamento non inferiori a 10 lux a mt.1 dallo stesso;

n) Per tutta la durata del rifornimento intorno all'unità, alla autobotte e le manichette di collegamento, per un raggio di 30 metri non devono essere presenti altri automezzi, natanti o persone estranee. La zona interessata

deve essere opportunamente segnalata con un cartello indicante "VIETATO FUMARE E FARE L'USO DI FIAMME LIBERE";

o) Nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento devono essere collocati a cura della ditta incaricata del rifornimento due estintori a schiuma della capacità non inferiore a 10 litri ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento della sabbia stessa;

p) Le autobotti ad i loro rimorchi, da scaricare per primi ed allontanare per la successiva operazione dell'autobotte motrice, dovranno essere in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;

q) l'autobotte deve essere munita di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, dotata di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di almeno n. 2 estintori di tipo omologato;

r) tra autobotte e nave ci deve essere equi potenzialità elettrica mediante, se necessario, idonei collegamenti a terra;

s) qualora il servizio di sorveglianza sia espletato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la squadra deve essere dotata di automezzo antincendio e l'istanza formale deve essere inoltrata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data in cui il servizio dovrà essere espletato.

t) le operazioni di rifornimento devono essere effettuate sotto il diretto controllo di un ufficiale della nave all'uopo designato, per l'applicazione delle disposizioni richiamate dal presente regolamento.

u) il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza;

v) Al termine delle operazioni, lo specchio circostante dovrà essere nuovamente ispezionato a cura del personale della nave per constatare l'eventuale presenza di idrocarburi.

Articolo 6

Caratteristiche delle manichette

Le manichette utilizzate per le operazioni debbono essere costruite in piena conformità con la normativa di settore, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi, indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione — Unità di Gestione delle Infrastrutture, per la navigazione e demanio marittimo n° 105 del 21.09.2000.

Le manichette devono essere adeguatamente sorrette, stese e di idonea lunghezza, onde evitare a rottura di ile stesse.

Al termine delle operazioni, le manichette potranno essere scollegate soltanto dopo essere state completamente drenate. infine, fatto assoluto divieto di scaricare in mare o spargere sulla banchina eventuali residui di carburante rimasto nelle manichette.

Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato di collaudo, copia del quale deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli a bordo, e sui quale devono essere riportate le seguenti informazioni:

a) la massima pressione d'esercizio;

b) la massima temperatura d'esercizio, se del caso in relazione alla viscosità del prodotto, solo per manichette acquistate dopo il 1 luglio 2002;

c) i prodotti per i guaii sono riconosciute idonee;

d) la data e la pressione del collaudo, nonché l'Ente che ha effettuato;

e) Su ogni singola manichetta o sulla relativa flangia devono essere stampigliati i dati di identificazione della manici-letta nonché le condizioni massime di esercizio, così come previsto dalla normativa vigente (D.M. 3 maggio 1984).

Articolo 7

Prevenzione contro l'inquinamento

Durante le operazioni dovranno essere adottati da parte e a cura dell'unità navale e della ditta fornitrice del carburante tutti gli accorgimenti possibili ai fini della salvaguardia dell'ecosistema marittimo-costiero, nonché adempiere alle disposizioni contenute nel Piano Locale di Emergenza Antinquinamento.

Al fine di impedire lo spandimento di prodotti petroliferi devono essere predisposti mezzi idonei per il contenimento e la raccolta del prodotto accidentalmente versato per tutta la durata del rifornimento; dovranno essere, altresì, disponibili e pronti per l'eventuale uso una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleo-assorbenti).

Nel caso in cui, durante le operazioni, si verifichino fuoriuscite di prodotti petroliferi o altre sostanze inquinanti, eventi dannosi o stati di pericolo, dovrà essere informata immediatamente l'Autorità Marittima per i provvedimenti di competenza e dovranno essere sospese le operazioni di rifornimento; e società dovranno: inoltre, congiuntamente con il Comando di Bordo, porre in essere, in presenza di spandimenti, ogni attività di confinamento e contenimento idonea ad evitare ulteriori fuoriuscite ed a limitare l'entità dello sversamento, nonché procedere, obbligatoriamente, a proprie spese, o - qualora accertabili - in misura delle rispettive responsabilità, a bonificare le acque del mare inquinate ed a pulire le banchine rimuovendo eventuali residui oleosi esclusivamente mediante l'utilizzo di prodotti autorizzati dal ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

A norma dell'art. 12 della legge 979/1982 e s.m.i., in caso di inadempienza da parte dei responsabili ovvero per motivi d'urgenza, l'Autorità Marittima farà eseguire per conto ed a spese degli stessi, tutte le misure necessarie, comprese quelle di sconfinamento, contenimento ed abbattimento dell'inquinamento, chiamando in causa le varie Amministrazioni dello Stato e/o Società private con l'impiego di prodotti, attrezzature e mezzi nautici disinquinanti.

Articolo 8 Facoltà dell'Autorità Marittima

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di imporre ulteriori prescrizioni e condizioni a quelle di cui al presente Regolamento, nonché di derogare, eventualmente alle medesime, per comprovati motivi di necessità ed in circostanze occasionali e contingenti.

L'Autorità Marittima può in ogni caso disporre l'interruzione del bunkeraggio tra una nave e l'altra, qualora esso ostacoli o ritardi le operazioni commerciali e/o portuali delle navi interessate agli adiacenti ormeggi.

Articolo 9 Prescrizioni per le altre navi in manovra

Qualsiasi nave che si trovi a manovrare in vicinanza di unità interessate in operazioni di bunkeraggio deve procedere con la massima cautela, manovrando alla minima velocità di governo allo scopo di evitare moto ondoso. avendo cura di mantenere la massima distanza possibile, o, comunque, la debita distanza di Sicurezza.

Articolo 10 Divieti

In nessun caso possono essere effettuati:

- rifornimenti di carburante ed olio lubrificante in fusti o altri recipienti di bordo, anche se fissi, che non risultino approvati ed omologati dagli organismi preposti per il detto uso;
- travasi di carburante da autobotti in fusti o altri recipienti vari in banchina.

Articolo 11 Disposizioni Finali

Il rispettivo personale non può allontanarsi dall'autobotte o dal distributore durante le operazioni di rifornimento, ma è tenuto a seguire costantemente le operazioni, sorvegliando e ponendo in essere ogni azione idonea a scongiurare che si verifichino situazioni pregiudizievoli, prestando particolare attenzione a che nessun estraneo si avvicini all'area.

Eventuali situazioni non contemplate nel presente Regolamento, saranno valutate, di volta in volta, dalla Autorità Marittima, sentiti i pareri degli Enti e Servizi ritenuti necessari.

L'Autorità Marittima potrà, a proprio esclusivo insindacabile giudizio, imporre tutte quelle prescrizioni aggiuntive ritenute necessarie ed indispensabili allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di rifornimento.

Il rifornimento a mezzo fissi in banchina è disciplinato dagli articoli 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 85, 68, 67 e 68 dell'Ordinanza n. 16/2008 in data 06.06.2008 di Circomare Procida.

f.to
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Gianluca OLIVETI
Copia conforme all'originale sottoscritta
con firma autografa e conservata
presso questo Ufficio
Art. 19 DPR 445/2000

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE

Il sottoscritto _____ in qualità di Comandante della M/N _____ T.S.L.
 _____ bandiera _____ carica di Tonn. _____ di _____; in considerazione
 dell'impossibilità di effettuare bunkeraggio a mezzo impianto fisso/bettolina per il seguente
 motivo _____

CHIEDE

di essere autorizzato ad effettuare il bunkeraggio a mezzo autobotte di Tonn. _____ di _____
 cat. _____ alla nave sopramenzionata, ormeggiata alla banchina _____ accosto n. _____
 del porto di _____ dalle ore _____ del giorno _____ con durata prevista
 dell'operazione pari a ____ .

Inoltre dichiara:

- a) di essere a conoscenza delle norme contenute nel "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nei porti del Circondano Marittimo di Procida" approvato con Ordinanza n. _____;
- b) di assicurare l'osservanza delle eventuali misure aggiuntive di sicurezza che codesto Comando riterrà opportuno prescrivere nell'atto di autorizzazione;
- c) che i mezzi antincendio di bordo sono in perfette condizioni e pronti all'impiego;
- d) che il bunkeraggio sarà effettuato sotto la responsabilità del Sig _____ nella sua qualità di _____ ;
- e) che il servizio antincendio a terra verrà effettuato da _____.

_____, lì _____

IL COMANDANTE DELLA NAVE

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della ditta _____ iscritta al n. _____
 dei registri di cui al 2° comma dell'art. 68 del codice della navigazione tenuti dalla Capitaneria di Porto
 di _____ dichiara:

- a) che l'autobotte impiegata per il bunkeraggio richiesto, targata _____ in possesso di certificato di collaudo _____ e condotta dal Sig. _____ ed il relativo rimorchio sono in possesso di tutte abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;
- b) di essere a conoscenza delle norme contenute nel "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili Liquidi ed oli lubrificanti nei porti del Circondario Marittimo di Procida", approvato con Ordinanza n. _____;
- c) che il combustibile/lubrificante trasportato è denominato _____ densità _____ alla temperatura di infiammabilità _____ °C.
- d) che gli impianti antincendio a bordo dell'autobotte sono pienamente efficienti.

_____, lì _____

p. LA DITTA FORNITRICE

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PROCIDA**AUTORIZZAZIONE BUNKERAGGIO**

Il sottoscritto _____ Comandante del porto di _____ :

- **VISTA** l'istanza in data _____ avanzata dal Comandante della M/n _____ intesa ad ottenere l'autorizzazione all'effettuazione del bunkeraggio a detta unità a mezzo autobotte, opportunamente integrata della prevista dichiarazione della Ditta _____;
- **VISTA** la propria ordinanza n. _____;

AUTORIZZA

fatti salvi i diritti dei terzi, rifornimento di tonn. _____ di _____ alla M/n sopramenzionata. Le operazioni, che avranno luogo presso la banchina _____ accosto n. _____ in data _____ alle ore _____ con durata prevista di ore _____, dovranno svolgersi alle condizioni previste dall'Ordinanza in premessa, nonché alle seguenti prescrizioni aggiuntive:

a) _____;

b) _____;

L'inosservanza anche parziale delle condizioni suddette comporta la decadenza della presente autorizzazione, salve le responsabilità penali e civili conseguenti.

La Ditta fornitrice ed il Comando di bordo saranno, comunque, tenuti al pagamento delle spese per la bonifica delle acque a seguito di inquinamento derivante da spandimento di prodotto anche accidentale.

L'Amministrazione Marittima rimane in ogni caso manlevata da qualsiasi responsabilità derivante dalla presente autorizzazione.

_____, li _____

IL COMANDANTE DEL PORTO
